SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 544)

DISEGNO DI LEGGE

presentato **dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le cause che più incidono negativamente sull'agricoltura italiana, caratterizzata da un estesissimo numero di aziende, spesso di dimensioni più che modeste, va annoverato l'isolamento in cui gli imprenditori si trovano nell'affrontare le scelte d'indirizzo colturale della loro produzione e quelle inerenti alla valorizzazione ed al collocamento di quest'ultima, che li pone in una posizione d'estrema debolezza nella esplicazione della loro attività imprenditoriale, già di per sè esposta a particolari rischi d'ordine naturale, mentre ove vi fosse un coordinamento della loro azione, essi potrebbero effettuare scelte più appropriate ed acquisire un'adeguata forza contrattuale nei confronti degli altri settori, con innegabile vantaggio dell'intera economia nazionale oltrechè di quella agricola.

In relazione a ciò per alcuni comparti come l'ortofrutticolo e quello del latte, si è provveduto a disciplinare la creazione di apposite associazioni di produttori, che, curando gli interessi dei singoli con una visione unitaria e globale, possono assicurarne un migliore soddisfacimento.

È evidente però che tali iniziative settoriali non hanno certo risolto il problema di ordine generale, onde appare non più dilazionabile la creazione di uno strumento normativo che consenta di realizzare per ogni settore produttivo agricolo organismi, di adeguate dimensioni, idonei a garantire, con l'unitarietà dell'azione collettiva, assicurata

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

anche con norme vincolanti per tutti gli associati, indirizzi più validi sul piano della produzione ed una regolazione del mercato, con il conseguente vantaggio che da una stabilizzazione di quest'ultimo deriva sia al produttore che al consumatore.

Altra finalità di pari importanza della precedente — e con essa, peraltro, intimamente collegata — che si intende perseguire per mezzo di tali organismi è quella di dare validi interlocutori al potere politico — a tutti i livelli — in sede di programmazione d'interventi pubblici nei vari comparti, sì da consentire al mondo agricolo di parteciparvi attivamente.

In tale quadro è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si promuove la formazione di organismi dei produttori per i singoli settori, prevedendone solo ai vertici aggregazioni unitarie, salvaguardando in tal modo il pluralismo associativo, cui vengono affidati i compiti di disciplinare l'orientamento delle produzioni per un giusto equilibrio fra la domanda e l'offerta, di garantire la presenza dei ceti agricoli, attraverso il rafforzamento della loro capacità contrattuale nei confronti degli altri settori, nei circuiti di trasformazione e distribuzione dei prodotti, nonchè di assicurare la partecipazione delle stesse categorie alla fase decisionale, sia in campo nazionale che regionale, delle diverse politiche di sviluppo.

Giova, con l'occasione, rilevare che le organizzazioni suddette non si pongono in alternativa con le attuali forme cooperativistiche che già operano nel campo agricolo (e delle quali si auspica un sempre maggiore sviluppo), anche se vi è tra esse una affinità non solo per l'elemento soggettivo e per la stessa struttura associativa, non avente alcun scopo di lucro, ma anche per l'obiettivo finale che ambedue perseguono, quello cioè di venire incontro alle esigenze dei ceti agricoli: esse, invero, operano in momenti distinti e diverse sono le funzioni loro attribuite.

Mentre, infatti, spetta alle cooperative il compito di curare in via diretta, e cioè su un piano di immediata operatività, in luogo dei singoli, oltre che la produzione, la commercializzazione, previa conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, alle organizzazioni dei produttori vengono affidati, come si è già accennato, funzioni di programmazione, sia della produzione che della valorizzazione e del collocamento di essa, attuando all'uopo anche un'attività di rappresentanza degli interessi degli agricoltori, non più considerati come singoli, ma come gruppo economico e sociale, e non soltanto nei confronti delle forze degli altri settori economici, ma anche delle autorità politiche nei momenti in cui queste ultime assumono decisioni che li riguardano.

Le due forme considerate, quindi, non solo non mostrano alcun contrasto tra di loro, ma anzi integrano le rispettive azioni per il completo raggiungimento del comune obiettivo finale di assicurare all'agricoltura il giusto ruolo che le compete nell'ambito dell'economia nazionale e un'equa remunerazione a coloro che ad essa dedicano le proprie energie imprenditoriali e di lavoro. Tant'è che viene prevista, come si dirà in seguito, la possibilità che i consorzi di cooperative, qualora abbiano i necessari requisiti, ottengano il riconoscimento di associazione, per svolgere anche i compiti affidati a quest'ultima.

Premesso quanto sopra, si illustrano qui di seguito le varie disposizioni contenute nel disegno di legge.

Indicate nell'articolo 1 le finalità che si intendono perseguire, con l'articolo 2 si individuano le principali caratteristiche che dovranno possedere le associazioni per essere riconosciute e si consente l'inclusione tra esse, come si è accennato, dei consorzi di cooperative formate da produttori agricoli per la trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, purchè in possesso dei requisiti richiesti, stabilendo in tal modo un collegamento quanto mai opportuno tra i costituendi organismi e la cooperazione. Si fissa inoltre il principio che le unioni regionali sono formate da dette associazioni e quelle nazionali, a loro volta, dalle regionali.

Con l'articolo 3 si dà la definizione di produttore agricolo e con l'articolo 4 si demanda alle leggi regionali la determinazione sia delle dimensioni minime che dovranno avere le associazioni al fine del loro riconoscimento, sia delle modalità per la

istituzione di appositi albi regionali, in cui iscrivere le associazioni riconosciute, nonchè per l'istituzione di commissioni consultive regionali chiamate ad esprimere il parere sulle domande di riconoscimento da parte delle organizzazioni, sulla concessione di contributi alle stesse e sulla revoca del riconoscimento. Nello stesso articolo si affida, sempre alla legge regionale, la determinazione dei requisiti e delle modalità per il riconoscimento delle associazioni, prevedendo comunque, per assicurare una loro uniformità strutturale, che i relativi statuti dovranno adeguarsi ai criteri che saranno stabiliti in un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Viene, infine, attribuita alle associazioni la personalità giuridica.

L'articolo 5, richiamandosi al precedente articolo, fissa i criteri di massima cui debbono attenersi le Regioni nell'emanare le norme per il riconoscimento delle unioni regionali, cui viene attribuita, come per le associazioni, la personalità giuridica. Stabilisce inoltre che le Regioni con proprie leggi determinano le modalità per la vigilanza sulle unioni e per la partecipazione delle stesse alla formazione ed attuazione dei programmi regionali in agricoltura.

L'articolo 6 reca le norme per il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle unioni nazionali, costituite esclusivamente da unioni regionali; dispone altresì che tali unioni concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura e coordinano la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione regionale; prevede, infine, che il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare — di cui è prevista l'istituzione nel disegno di legge riguardante la ristrutturazione dell'AIMA — sentite le unioni interessate, possa disporre che norme di qualità siano rese vincolanti per tutto un settore, e che le imprese a partecipazione statale stabiliscano accordi con le unioni per lo svolgimento di comuni iniziative dirette ad assicurare il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari.

Con l'articolo 7 si indicano i mezzi finanziari dei quali possono disporre le organizzazioni riconosciute e si dichiarano pubblici i loro bilanci.

Con l'articolo 8 si riconoscono alle associazioni ed unioni preferenze nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali nonchè nella concessione delle provvidenze finanziarie destinate a favorire l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 9 prevede la concessione da parte delle Regioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva competenza, alle associazioni, alle unioni regionali ed a quelle nazionali, di contributi esenti da qualsiasi imposta per favorirne l'avviamento, stanziando all'uopo i relativi fondi.

L'articolo 10 stabilisce poi che le unioni regionali — in base ad apposite leggi regionali che determineranno le relative modalità — e quelle nazionali — in base ad apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato con le stesse forme previste dall'articolo 4 — convergano in comitati aventi lo scopo di rappresentarle unitariamente e di coordinarne e svilupparne l'attività, prevedendo che per il primo biennio siano chiamati a far parte di essi anche esperti particolarmente qualificati designati dalle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Con l'articolo 11 si sancisce che dall'entrata in vigore della legge cessano di applicarsi le norme contenute nelle vigenti leggi relative al riconoscimento e all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori. Si prevede altresì che le organizzazioni del settore ortofrutticolo sono disciplinate dalle nuove norme contenute nella legge e da quelle di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato agricolo la presente legge promuove la formazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e ne disciplina le modalità di riconoscimento, anche ai fini della partecipazione delle predette organizzazioni alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Art. 2.

(*Organizzazioni riconosciute*)

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 della presente legge sono riconosciute, anche per gruppi omogenei di settori produttivi indicati nella tabella allegata, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati, che abbiano lo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed il suo adeguamento alle esigenze del mercato, nonchè la regolarizzazione dei prezzi mediante la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti stessi.

Ai medesimi fini sono risconosciute, alle condizioni e con le modalità rispettivamente previste dai successivi articoli 5 e 6, le unioni regionali costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma e le unioni nazionali costituite dalle predette unioni regionali.

Possono essere riconosciuti, fra le associazioni di cui al primo comma, i consorzi di cooperative formate da produttori agricoli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti, che abbiano i requisiti stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

Art. 3.

(*Produttori agricoli*)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfitueti od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

Art. 4.

(*Riconoscimento delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinate:

le dimensioni minime delle associazioni da riconoscere, in modo tale che le associazioni stesse siano in grado di svolgere, nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione ed al numero delle aziende del settore interessato, una efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti;

le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni riconosciute, e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni nonchè per l'eventuale revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'albo, qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento, ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

le modalità per l'istituzione di commissioni consultive regionali cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni profes-

sionali agricole e delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le commissioni medesime sono chiamate ad esprimere in particolare pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione dei contributi, sulla revoca del riconoscimento.

Con legge regionale sono altresì determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori previste dal primo comma del precedente articolo 2, i cui statuti dovranno comunque adeguarsi, ai fini del coordinamento e della uniformità di indirizzo, ai criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Comissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le associazioni dei produttori riconosciute hanno personalità giuridica.

Art. 5.

(*Riconoscimento delle unioni regionali*)

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni che rappresentino almeno una quota pari al 20 per cento della produzione organizzata nella Regione e comunque non inferiore al 10 per cento della produzione totale regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere che i requisiti delle stesse e i loro rapporti con le associazioni aderenti siano disciplinati in conformità ai criteri che saranno fissati nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 4 e che spetti alle unioni di-

sporre gli indirizzi e i criteri generali per lo svolgimento da parte delle associazioni aderenti dei compiti istituzionali ed il loro coordinamento. Il numero dei voti spettante a ciascuna associazione aderente è comunque determinato in misura proporzionale al volume di produzione da essa organizzata.

La legge regionale determina altresì:

a) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle unioni riconosciute da parte della Regione, nonchè per la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal precedente articolo 4;

b) le forme e le modalità con cui le unioni regionali riconosciute partecipano alla formazione e alla attuazione dei programmi regionali in agricoltura.

Le unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

Art. 6.

(*Riconoscimento delle unioni nazionali*)

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali che siano costituite esclusivamente da unioni regionali riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato.

Ai fini del riconoscimento gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse ed i loro rapporti con le unioni regionali aderenti osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato del Ministro può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso, ovvero, previa diffida, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comu-

nitarie e nazionali relative al settore interessato.

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle leggi relative e coordinano la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione regionale.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare (CIPAA) può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate.

Il CIPAA può altresì disporre che le imprese a partecipazione statale del settore agricolo-alimentare stabiliscano accordi con le unioni nazionali per l'effettuazione di iniziative comuni dirette ad assicurare il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

Le unioni nazionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

Art. 7.

(*Finanziamento delle organizzazioni riconosciute*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

c) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici.

Art. 8.

(*Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dei produttori associati*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agrico-

lo-alimentare prepisti dalle norme comunitarie e nazionali.

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferiti nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 9.

(Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute)

Le Regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta secondo i criteri e nelle misure stabilite con proprie leggi, al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni regionali.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera del CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281. Con la stessa delibera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

Al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle unioni nazionali è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi tre anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione in misura non superiore rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, al 3 per cento, 2 per cento ed 1 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata e comunque non superiore al 40 per cento, 25 per cento e 15 per cento delle spese previste sul bilancio annuale.

Art. 10.

(*Comitati regionali e nazionali*)

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono ciascuna a designare, tramite le proprie sezioni regionali, un proprio rappresentante.

Spetta ai comitati regionali il compito di rappresentare unitariamente le unioni regionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire i comitati nazionali di settore composti dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero per ciascuna unione proporzionale al volume di produzione organizzato da ciascuna unione, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Spetta ai comitati nazionali di rappresentare unitariamente le unioni nazionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse.

Fino al compimento del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali e nazionali oltre ai rappresentanti delle unioni regionali o nazionali, ove esistenti, esperti particolarmente qualificati designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella misura di due per ciascuna organizzazione. Tali esperti, per i comitati regionali, sono designati tramite le sezioni regionali delle organizzazioni stesse.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazoni di produttori.

Le organizzazioni del settore ortofrutticolo sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge nonchè dalle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni di produttori riconosciute e iscritte in appositi elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti adeguano i loro statuti alle norme della stessa e a quelle che saranno emanate dalle Regioni in conformità agli articoli precedenti.

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini da carne.
2. — Allevamenti bovini da latte.
3. — Lattiero e/o caseario.
4. — Allevamenti suini.
5. — Allevamenti ovini e/o caprini.
6. — Allevamenti avicoli e/o cunicoli.
7. — Apicoltura.
8. — Frumento.
9. — Riso.
10. — Cereali foraggeri.
11. — Fiori e vivaismo.
12. — Olivicolo.
13. — Vitivinicolo.
14. — Bieticolo.
15. — Tabacchicolo.
16. — Semi oleaginosi.
17. — Prodotti forestali.
18. — Sementi.
19. — Piante tessili.